<u>GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA:</u> Procedimento giurisdizionale - Verificazione *ex* art. 66 c.p.a. - Oggetto, finalità ed efficacia delle valutazioni del verificatore.

Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2022, n. 11557

"[...] la verificazione (prevista dall'art. 66 c.p.a.) mira all'effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa mediante l'intervento, in funzione consultiva del giudice, di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione. In altri termini, la verificazione consiste essenzialmente in un accertamento disposto al fine di completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali. Le valutazioni espresse dal verificatore non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo l'organo giudicante indicare, in particolare, gli elementi di cui si è avvalso per ritenere non condivisibili gli argomenti sui quali il verificatore si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del detto verificatore [...]".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caselle Torinese;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le istanze delle parti di passaggio in decisione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 il consigliere Nicola D'Angelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1. I signori Massimiliano Tempo, Franco Tempo e Luigi Tempo appellano la sentenza del Tar di Torino n. 494 del 2015 relativa all'occupazione di aree di loro proprietà nel Comune di Caselle Torinese utilizzate per la realizzazione di opere di qualificazione urbana.
- 1.1. La sentenza impugnata, in ragione della mancata conclusione della procedura espropriativa, ha condannato il Comune al risarcimento dell'occupazione *sine titulo* per una somma calcolata anche mediante l'ausilio di un verificatore fino alla data di adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 *bis* della DPR n. 327/2001, o di avvenuta restituzione delle aree previa riduzione in pristino.

- 1.2. In particolare, la condanna al risarcimento dei danni è stata calcolata nella misura dell'interesse annuo del 5% sul valore dei fondi (pari a euro 45.810,00) senza tuttavia tener conto, nella determinazione del valore, anche della esistenza di una recinzione.
- 2. Con il presente ricorso in appello, i ricorrenti impugnano la suddetta sentenza solo con riferimento a quest'ultima circostanza (nel computo del danno calcolato secondo i criteri del citato art. 42 *bis*il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della recinzione esistente, poi demolita dall'Amministrazione).
- 3. Il Comune di Caselle Torinese si è costituito in giudizio il 17 luglio 2015, chiedendo il rigetto dell'appello.
- 4. Il 12 febbraio 2021 si sono costituiti in giudizio gli eredi del signor Luigi Tempo, nel frattempo deceduto. In particolare, la signora Laura Tempo, in proprio e in qualità di procuratrice generale della signora Mirella Gilard, coniuge del signor Luigi Tempo, e il signor Edoardo Tempo.
- 5. Il Comune appellato e gli appellanti hanno poi depositato ulteriori memorie rispettivamente il 19 maggio e il 23 maggio 2022.
- 6. Il Comune ha infine depositato una replica il 31 maggio 2022.
- 7. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 22 settembre 2022.
- 8. Preliminarmente il Collegio esamina la questione sollevata dal Comune in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo sul caso in esame.
- 8.1. Parte appellata evidenzia come le controversie sulla determinazione della corresponsione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42 *bis* del testo unico sugli espropri debbano essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
- 8.2. Gli appellanti invece sostengono che il profilo oggetto di appello (mancata considerazione della recinzione esistente) riguarda un aspetto che è coperto dal giudizio di primo grado che non potrebbe essere rimesso in discussione dinanzi al giudice ordinario.
- 8.3. Ciò premesso, ferme le conclusioni della Cassazione in merito alla giurisdizione della Corte di Appello, in unico grado, sulle controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42 *bis* del testo unico sugli espropri, DPR n. 327/2001 (cfr. *ex multis*, Cass. Sez. Unite, n. 20691 del 20 luglio 2021), il caso in esame si presenta con peculiari caratteristiche che lo rendono suscettibile di essere attratto alla giurisdizione amministrativa.
- 8.4. La sentenza impugnata si è fondata nella determinazione del danno sull'esame operato dal verificatore incaricato dal Tar che non ha però tenuto conto dell'incidenza del manufatto (*rectius* recinzione) presente prima della trasformazione delle aree. Tale circostanza doveva invece

essere considerata ai sensi dell'art. 32 del testo unico sugli espropri, influendo tra l'altro anche sul valore della proprietà residua che è restata priva di protezione.

- 8.5. In sostanza, oggetto della controversia è un parametro che seppure riportato nella relazione di verificazione (cfr. pag. 5 della relazione depositata il 21 ottobre 2014 nel giudizio di primo grado), non è stato poi oggetto di considerazione da parte del Tar.
- 8.6. In questo specifico contesto può dunque affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo chiamato ad intervenire su un aspetto particolare del giudicato del medesimo Tribunale legato al rilievo dato alla disposta verificazione.
- 8.7. D'altra parte, la verificazione (prevista dall'art. 66 c.p.a.) mira all'effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa mediante l'intervento, in funzione consultiva del giudice, di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione. In altri termini, la verificazione consiste essenzialmente in un accertamento disposto al fine di completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali. Le valutazioni espresse dal verificatore non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo l'organo giudicante indicare, in particolare, gli elementi di cui si è avvalso per ritenere non condivisibili gli argomenti sui quali il verificatore si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del detto verificatore.
- 8.8. La questione che si pone dunque non è la concreta determinazione dell'indennizzo, ma la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dell'esistenza dell'opera ai fini della condanna per l'occupazione *sine titulo* delle aree di proprietà degli appellanti (esistenza rappresentata nella relazione del verificatore).
- 9. Ritenuta quindi la giurisdizione sulla questione prospettata con il presente appello, può concludersi per la fondatezza dello stesso.
- 9.1. A prescindere dalla dimensione della recinzione esistente (il verificatore la indica nella consistenza di pochi metri) in base all'art. 32 del testo unico sugli espropri il Tar doveva considerarla nella valutazione del danno. Non può infatti essere condivisibile l'affermazione dello stesso Tribunale secondo cui i ricorrenti non avrebbero provato la funzione della recinzione e il suo effetto sul valore dei fondi (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
- 9.3. Non spettava infatti agli interessati "provare" l'incidenza sul valore, ma all'Amministrazione considerare la recinzione posta a delimitazione del fondo occupato.

- 10. Tenuto conto che tutti gli altri rilievi mossi nel giudizio di primo grado avverso i criteri di quantificazione del danno sono ormai coperti da giudicato, consegue quindi solo l'obbligo dell'Amministrazione comunale di rideterminarsi partendo dalle statuizioni della sentenza impugnata che andranno integrate con una valutazione aggiuntiva sulla recinzione esistente.
- 11. In definitiva, l'appello va accolto e, per l'effetto, va riformata in parte la sentenza impugnata nei limiti sopra indicati.
- 12. Tenuto conto della complessità degli spetti della vicenda, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Claudio Tucciarelli, Consigliere